

La GUIDA del Quotidiano IPSOA

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: gli organi preposti al contrasto

L'UIF costituisce lo snodo di una complessa rete di rapporti: sul piano interno è il punto di riferimento per i soggetti segnalanti, le autorità di vigilanza, investigativa e l'autorità giudiziaria; sul piano internazionale opera nel circuito di cui fanno parte le corrispondenti UIF degli altri Paesi.

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Giuseppe Pintaudi - Loconte & Partners

Le fonti

La normativa antiriciclaggio è contenuta in un articolato sistema di fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

A livello internazionale un contributo fondamentale nel processo di armonizzazione normativa è stato fornito dal GAFI - Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (o, in inglese, Financial Action Task Force - FATF), il principale organismo internazionale attivo nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, con la predisposizione delle cosiddette "40 Raccomandazioni", un set di standard internazionali alle quali nel 2001 si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. Recentemente, nel febbraio 2012, la materia è stata interamente rivista con l'adozione degli International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, compendiate in nuove "40 Raccomandazioni". Gli standard sono da considerarsi come soft law, non richiedendo la ratifica parlamentare, come nel caso dei trattati internazionali.

In ambito comunitario la disciplina è regolata dalla direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio (Terza Direttiva antiriciclaggio) attuata dalla direttiva n. 2006/70/CE della Commissione Europea. Tuttavia, a seguito dei profili di criticità emersi in sede applicativa e, soprattutto, dei nuovi standard che il GAFI ha adottato nel 2012, si attendono profonde rivisitazioni della Terza Direttiva.

In ambito nazionale, l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è regolata, a livello di normativa primaria, dal D.Lgs. n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) e dal D.Lgs. n. 109/2007, oltre che dai più recenti D.L. n. 138/2011 (che limita la soglia all'utilizzo del contante a 2.500 euro) e D.L. n. 201/2011, c.d. decreto Salva Italia (che abbassa ulteriormente la soglia a 1.000 euro).

Gli organi preposti al contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale

Financial intelligence unit (UIF)

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007 viene creata la UIF presso la Banca d'Italia con funzioni interne di coordinamento, indirizzo e filtro tra i segnalatori e gli organi investigativi e giudiziari.

L'UIF costituisce lo snodo di una complessa rete di rapporti: sul piano interno è il punto di riferimento per i soggetti segnalanti (ad esempio, banche, intermediari finanziari, professionisti), con le autorità di vigilanza, investigativa e con l'autorità giudiziaria; sul piano internazionale opera nel circuito di cui fanno parte le corrispondenti UIF degli altri paesi.

Ulteriore compito che le viene assegnato sul piano internazionale è quello relativo allo scambio di informazioni con le corrispondenti autorità estere.

La UIF esercita le proprie funzioni in completa autonomia, ma l'organizzazione e il suo funzionamento

sono disciplinate con regolamento emanato dalla Banca d'Italia.

Alla UIF confluiscono tutte le **informazioni finanziarie** sui **soggetti sospettati** di porre in essere operazioni di riciclaggio. Compito principale diventa dunque quello di fungere da “collettore” e “filtro” delle segnalazioni trasmesse dagli operatori (ad esempio, banche, intermediari finanziari, professionisti) in ossequio agli obblighi di segnalazione antiriciclaggio. Ricevuta la segnalazione, l'UIF analizza preliminarmente le informazioni ricevute e, dopo averle approfondite, stabilisce se trasmettere la segnalazione alle competenti autorità investigative o meno.

L'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce poi ulteriori mansioni dell'UIF, tra le quali:

- analizzare i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- collaborare con le competenti autorità per l'emanazione della normativa secondaria; predisporre indicatori di anomalia, successivamente emanati dalle diverse autorità competenti; elaborare e diffondere modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali inerenti specifici settori di operatività o fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- svolgere funzioni di controllo, anche ispettivo, e procedere all'avvio dei procedimenti sanzionatori nelle materie di propria competenza;
- partecipare ai lavori di vari organismi europei e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il comma 7 dell'art. 6 prevede che - oltre ad effettuare analisi per prevenire i fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - l'UIF analizzi anche specifiche **situazioni relative a settori dell'economia ritenuti a rischio** (ad esempio, il gioco d'azzardo e i casinò) ed inoltre, al fine di consentire agli organi di polizia di effettuare investigazioni può sospendere, fino ad un massimo di 5 giorni, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo dandone immediata notizia a tali organi.

Gli organi di investigazione

Mentre l'attività di coordinamento delle segnalazioni viene svolta dall'UIF, l'attività propriamente investigativa è prerogativa:

- i) del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e
- ii) della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

Tuttavia, quest'ultima viene “attivata” soltanto nel caso in cui le segnalazioni vertano su soggetti che siano legati alla criminalità organizzata ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p.. Questo comporta che l'organo maggiormente destinatario delle segnalazioni dell'UIF è il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria che può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o trasmissione di documenti, atti e ogni altra informazione utile.

L'art. 53 del decreto antiriciclaggio indica gli specifici controlli che il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria deve effettuare, che si esplicano nell'attività di controllo nei confronti degli intermediari finanziari e dei professionisti, oltre che collaborare, su richiesta dell'UIF, nei casi di segnalazioni sospette od omessa segnalazione di operazioni sospette.

Va fatto notare che, proprio per la stretta collaborazione che lega l'UIF al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, quest'ultimo esercita, da un lato, gli stessi poteri e le stesse facoltà che sono attribuite ai funzionari della Financial Intelligence Unit dall'art. 25, D.P.R. n. 48/1988, e dall'altro, i poteri che normalmente gli sono attribuiti in quanto militari della Guardia di Finanza nell'accertamento delle

violazioni delle leggi tributarie.

Di conseguenza solo i funzionari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria potranno autonomamente **accedere presso gli studi professionali** per eseguire controlli sulla regolarità della tenuta dei registri e degli adempimenti ai fini della normativa antiriciclaggio. Tuttavia, avendo competenza a carattere nazionale, potranno delegare i Nuclei Provinciali di Polizia Tributaria territorialmente competenti ad effettuare ispezioni al fine di verificare l'osservanza dei predetti adempimenti.

In altre parole i Nuclei Provinciali potranno espletare detti **controlli in via autonoma** solo a seguito di **specifico delega**, in mancanza della quale gli accessi potranno essere contestati; tuttavia se, nel corso della normale attività, ispettiva i Nuclei Provinciali si imbattono in violazioni della normativa antiriciclaggio potranno contestare anche suddette violazioni.



Il comitato antiriciclaggio

Istituito con decreto del Ministero del Tesoro l'8 giugno 1993, ha sede presso il Ministero dell'Economia ed è composto da rappresentanti del Ministero, della Banca d'Italia, dell'Ufficio Italiano Cambi e della Guardia di Finanza. Il suo compito è quello di garantire uniformità alla interpretazione della normativa antiriciclaggio da parte di tutti gli organismi istituzionali coinvolti.

Il comitato di sicurezza finanziaria

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria trova la sua disciplina nell'art. 3, D.Lgs. n. 109/2007: esso è configurato come anello di collegamento sia per l'attuazione delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo, sia per l'attuazione delle misure predisposte dagli organismi internazionali (ONU, UE) nei riguardi di quei paesi che minacciano la "pace e la sicurezza internazionale". È costituito da rappresentanti del Ministero degli Affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'UIF oltre che da rappresentanti di altri enti o istituzioni secondo le materie inserite nell'ordine del giorno.

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da [OS3 srl](#)